



**ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
"SER RADIO SOCCORSO VILLA CASTELLI"**

Via Matteotti 72029 Villa Castelli (BR)
3928688694 Presidente - 3921576794 Segreteria
radio soccorso.vc@libero.it radio soccorso ser@pec.it

Alle ore 18:00 del 31 ottobre 2020, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione SER RADIO SOCCORSO Villa Castelli con sede in via Matteotti nel medesimo Comune.

Il Segretario fa l'appello e sono presenti i soci: Miccoli Leonardo, Antonazzo Cosimo, Albanese Giorgio, Caliendo Pietro, De Roma Vitantonio, Mitti Grazia, Ligorio Palmira V.za, ci sono le deleghe dei soci Stefani Teresa, Miccoli Maria e Gryka Nazmi che sono accolte.

Il punto all'ordine del giorno è:

- Bilancio 2019.
- Approvazione nuova Statuto adeguato al D.Lgs. 117/2017 codice del terzo settore.
- Varie ed eventuali.

Prende la parola, il Presidente Miccoli che saluta i presenti e passa la parola al Segretario che da inizio alla lettura del Bilancio 2019 come previsto dal primo punto all'ordine del giorno, finito di leggere si dà inizio alla discussione e si approva con voto unanime.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno che riguarda l'approvazione del nuovo Statuto che è stato adeguato al D.Lgs. 117/2017 codice del terzo settore, si passa alla lettura degli articoli del nuovo Statuto esauriti gli articoli si passa alla votazione, l'Assemblea lo vota ad unanime.

Il Segretario comunica ai presenti che il nuovo Statuto adeguato al D.Lgs. 117/2017 sostituisce il vecchio Statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brindisi in data 03-06-1994 e altro statuto registrato sempre a Brindisi il 21-04-2011.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno Varie ed Eventuali, prende la parola, il Miccoli che chiede, hai volontari una maggiore presenza nelle attività dell'Associazione visto il periodo emergenziale che stiamo vivendo a causa del COVID-19.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno si dichiara chiusa l'Assemblea dei soci alle ore 19:30.

Villa Castelli 31-10-2020

**Il Segretario
Antonazzo Cosimo**

**Il Presidente
Miccoli Leonardo**



STATUTO

ASSOCIAZIONE SER RADIOSOCCORSO VILLA CASTELLI - O.d.V.

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. L'ASSOCIAZIONE SER RADIOSOCCORSO VILLA CASTELLI, apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, costituita il 03-06-1994 con sede in VILLA CASTELLI, c.f. 91 015 180 747, in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017, integra la propria denominazione sociale aggiungendo l'acronimo "O.d.V." (Organizzazione di Volontariato) diventando pertanto **"Associazione SER RADIOSOCCORSO VILLA CASTELLI – O.d.V. "**.

L'Associazione " SER RADIOSOCCORSO VILLA CASTELLI – O.d.V. " in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017, quale Ente del Terzo Settore, si compone almeno del numero minimo dei soci previsto dalla legge.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "SER RADIOSOCCORSO VILLA CASTELLI – O . d . V . " più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue prevalentemente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera, senza fine di lucro, al perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri



14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiori al settanta per cento da enti del Terzo settore;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs. 117/2017;

y) protezione civile ai sensi del D.Lgs. 224/2018 e s.m.i.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- Salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- Tutela dell'ambiente, del patrimonio naturale e boschivo;
- Diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
- Assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria;
- Formazione, informazione, addestramento pratico e sensibilizzazione in materia di Protezione civile, in materia ambientale, sociale, sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi, con l'uso di mezzi e attrezzature propri o ricevuti da enti pubblici o da privati, svolgendo, coordinando e promuovendo le seguenti attività:

- 1) previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, soccorso, assistenza e superamento delle emergenze in materia di Protezione Civile a supporto delle Autorità internazionali, nazionali e territoriali, in occasione di calamità naturali e

- antropiche, eventi avversi ed eventi ad impatto locale rilevante;
- 2) interventi diretti ad assicurare assistenza e soccorso alla popolazione e agli animali in occasione di eventi avversi di natura idro-geologica e meteorica;
 - 3) monitoraggio ambientale e anti-incendio boschivo;
 - 4) interventi di assistenza e soccorso alla popolazione in occasione di eventi pubblici a impatto locale rilevante;
 - 5) formazione, informazione e sensibilizzazione in favore di enti e istituzioni, di associazioni, di volontari, della popolazione, degli studenti e dei giovani in materia di Protezione civile;
 - 6) informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di Protezione civile;
 - 7) esercitazioni ed altre attività addestrative e formative in materia di Protezione civile, anche con il coinvolgimento delle comunità;
 - 8) organizzazione di manifestazioni, incontri, eventi inerenti le finalità, le attività e gli scopi associativi;
 - 9) attività di quanti si propongono l'uso e sviluppo delle infrastrutture individuali per l'espressione e la comunicazione, nonché la tutela dei diritti degli operatori del settore radioelettrico (C.B. e radioamatori) ed è, a tal fine, portatrice di interessi diffusi ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.;
 - 10) informazione e formazione tecnica, teorico/pratica relativa all'utilizzo delle attrezzature in dotazione e/o concesse in uso, nonché per la creazione di reti radio ed informatiche per la protezione civile e più in generale per attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con la gestione delle emergenze ed al loro superamento;
 - 11) attività a salvaguardia e tutela dei beni culturali e artistici;
 - 12) soccorso sanitario, assistenza sociale e attività socio-sanitarie;
 - 13) assistenza e integrazione dei profughi e degli immigrati.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs.n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti i cittadini maggiorenni che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi, lo statuto ed il regolamento, e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo e le proprie capacità.

L'Associazione svolgerà tra l'altro programmi di diffusione della cultura di Protezione Civile rivolti a varie fasce di età che saranno disciplinate ad hoc nel regolamento Associativo.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari iscritti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale/mensile nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio decorrerà dalla data dell'iscrizione nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea, nel cui o.d.g. sarà espressamente indicato il punto, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

Art. 10. I soci dovranno sottoporsi ad una specifica attività formativa base rivolta ai volontari in materia di Protezione civile, e successivamente dovranno partecipare ad attività formativa periodica di aggiornamento.

Alle sole attività formative teoriche base in materia di Protezione civile, cui si sottoporranno i soci, potranno partecipare anche soggetti di età non inferiore ai 14 anni, che non potranno diventare soci se non al raggiungimento della maggiore età, con il fine di formare i futuri volontari. La domanda di partecipazione ai programmi di formazione delle attività dell'associazione dei minori deve essere presentata al Consiglio Direttivo dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto della partecipazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. Solo i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 12. La qualità di socio si perde

- a) per morte,
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa,
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte,
- d) per esclusione

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di

indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 13. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. o secondo le disposizioni di legge in vigore, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 14. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 15. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore dei conti, laddove eletto;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea ordinaria e straordinaria

Art. 17. L'assemblea, organo sovrano dell'associazione, può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata per i seguenti motivi:

- a) discutere e approvare il bilancio dell'esercizio sociale precedente;
- b) procedere alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti;

- 
- c) procedere eventualmente all'elezione dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti
 - d) nomina, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) procede alla elezione del collegio dei probiviri;
 - f) deliberare sulla revoca dell'incarico ai componenti degli organi sociali;
 - g) discutere e approvare il programma, le linee, gli obiettivi ed i regolamenti dell'Associazione;
 - h) deliberare l'esclusione dei Soci;
 - i) delibera sulla reiezione delle domande di ammissione a Socio;
 - j) deliberare su tutto quanto ad essa demandato a norma di legge, di Statuto, di regolamento o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per deliberare in merito ai seguenti argomenti:

- 1) modifiche dello Statuto;
- 2) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- 3) devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 36 "scioglimento dell'Associazione".

Convocazione dell'assemblea

Art. 18 . L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 10 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella bacheca della sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e l'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo dei soci ne facciano richiesta scritta al Presidente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo nominato presidente dell'assemblea con voto palese dai presenti. Il presidente

dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante entrambi firmeranno il relativo verbale.

Art.19) Quorum

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti dei soci; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei soci.

Assemblea con mezzi informatici

In caso di comprovata urgenza e nell'impossibilità di partecipare ad un'assemblea tradizionale, limitatamente ai soci che non possono essere presenti, per raggiungere il quorum previsto, si potranno utilizzare mezzi informatici, con l'accortezza di utilizzare quanto necessario per la sicura identificazione del socio.

Quanto sopra potrà essere utilizzato solo in caso di voto palese.

Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza relativa dei Soci con diritto di voto presenti, salvo quanto disposto agli articoli successivi per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio "una testa un voto"; è espresso in forma palese, tranne nei casi in cui siano coinvolte persone o che sia richiesto il voto segreto da almeno un quarto dei partecipanti.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni socio non può ricevere più di una delega.

Nelle assemblee per l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sono impegnative per tutti Soci.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 23. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il presidente, che coordina tutte le attività operative e non dell'associazione, può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 25. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 26. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 27. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di

cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 28. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Il collegio dei probiviri.

Art. 29. Il collegio dei probiviri è formato da tre membri più due supplenti.

Gli eletti procedono alla nomina del presidente del collegio.

La carica di probiviro è incompatibile con la carica di consigliere e di revisore dei conti.

Il ricorso ai probiviri si effettua con comunicazione scritta e motivata, allegando tutta la documentazione necessaria per l'istruzione della controversia, diretta al presidente del collegio dei probiviri. Il collegio dei probiviri, sentite le parti in causa, assunte le informazioni necessarie, decide senza formalità di procedura, ex bono et equo, di norma entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del ricorso, trasmettendo quindi il lodo come risultato delle indagini e delle considerazioni al Presidente ed al direttivo che adotteranno i provvedimenti consequenziali opportuni.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo e relativi giustificativi di spesa verranno messi a disposizione di tutti i soci, previo appuntamento, nei 15 giorni precedenti e comunque contestualmente all'Assemblea convocata per l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 s.m.i., e delle relative norme di attuazione.

Art. 31. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse

generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 34. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali (collegio dei revisori dei conti e collegio dei probiviri).

Pubblicità e trasparenza

Art. 35. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti

annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 36. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 37. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

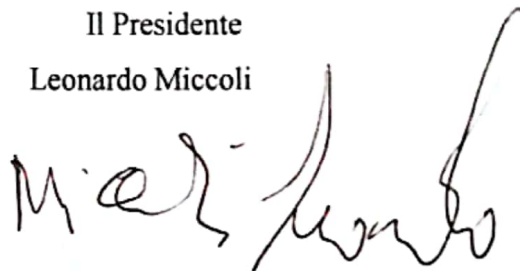
Art. 38. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile e s.m.i., del D. Lgs 117/2017 e s.m.i. e D l.gs 1/2018 e s.m.i.

Art. 39. Il presente statuto è approvato dall'assemblea ordinaria, ai sensi del D.L.gs n. 117/2017, del 31.10.2020 e sostituisce il precedente statuto registrato in data 03-06-1994

Il segretario
Cosimo Antonazzo



Il Presidente
Leonardo Miccoli



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti €.

EJENTE

Reg.to

16/11/2020

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

di cui €.

16/11/2020

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

